



GESTIONE
IMPIANTI
DEPURAZIONE
ACQUE S.p.A.

ADEGUAMENTO DELLE RETI FOGNARIE DEL COMUNE DI PRATO E MONTEMURLO

ACCORDO INTEGRATIVO PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE DEL
MEDIO VALDARNO, PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE DEI
COMUNI DI PRATO, CANTAGALLO, MONTEMURLO E VAIANO
DELIBERA REGIONALE n. 696/2015

PROGETTO ESECUTIVO

BACIACAVALLO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI

PROGETTISTA

Giuseppe PASQUALATO
Ord. Ingg. di MILANO
N. A 19116



COMMITTENTE

G.I.D.A. S.p.A.
Via Baciacavallo, 36
59100 Prato (PO)



REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTR.	APPROV.	RIESAME	DATA	SCALA
1	12.2017	prima emissione	DTI	DTI/LAF	DTI/PAS		2017	
2	03.2018	Revisione per osservazioni committente	DTI	DTI/LAF	DTI/PAS		N. Progr. R10	
3	09.2018	Revisione per validazione	DTI	DTI/LAF	DTI/PAS			

CODIFICA ELABORATO

COMMESSA

710503

DOCUMENTO

BBACCS01

REV

3

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO DELLA COMMITTENTE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ADEGUAMENTO DELLE RETI FOGNARIE DEL COMUNE DI PRATO E MONTEMURLO INTERVENTO: ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FOGNARIO ALL'IMPIANTO DI BACIACAVALLO

CUP E37H15003050001

CIG _____

PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- ART. 1 Oggetto dell'appalto
- ART. 2 Forma ed ammontare dell'appalto
- ART. 3 Disciplina del prezzo
- ART. 4 Normativa applicabile - Abilitazioni
- ART. 5 Conoscenza delle condizioni di appalto
- ART. 6 Contratto e Documentazione
- ART. 7 Discordanze nella documentazione dell'appalto

PARTE II – RAPPRESENTANTI DELLA COMMITTENTE NELLA GESTIONE DELL'APPALTO

- ART. 8 Responsabile del Procedimento
- ART. 9 Ufficio di Direzione Lavori
- ART. 10 Ordine di Servizio

PARTE III – ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA CONSEGNA DEI LAVORI

- ART. 11 Domicilio della ditta appaltatrice
- ART. 12 Obblighi dell'Appaltatore prima della consegna dei lavori
- ART. 13 Garanzie e coperture assicurative

PARTE IV - SICUREZZA

- ART. 14 Sicurezza del cantiere

PARTE V – ESECUZIONE DEI LAVORI

- ART. 15 Consegna dei lavori
- ART. 16 Programma Lavori Costruttivo
- ART. 17 Durata dell'appalto e Tempo utile per l'ultimazione dei lavori
- ART. 18 Sospensione dei lavori
- ART. 19 Proroghe dei Lavori
- ART. 20 Varianti
- ART. 21 Danni di forza maggiore
- ART. 22 Trattamento e tutela dei lavoratori
- ART. 23 Durata giornaliera dei lavori e Lavoro straordinario e notturno
- ART. 24 Particolari delle opere
- ART. 25 Approvvigionamento dei materiali
- ART. 26 Proprietà degli oggetti trovati
- ART. 27 Esecuzione d'ufficio

PARTE VI – CONTABILITA' DELL'APPALTO

- ART. 28 Lavori in economia contemplati nel contratto
- ART. 29 Accertamento e registrazione dei lavori
- ART. 30 Elenco dei documenti amministrativi e contabili
- ART. 31 Giornale dei lavori
- ART. 32 Libretti di misura dei lavori e delle provviste
- ART. 33 Annotazione dei lavori a corpo
- ART. 34 Modalità della misurazione dei lavori
- ART. 35 Lavori e somministrazioni su fatture
- ART. 36 Liste settimanali delle somministrazioni
- ART. 37 Forma del registro di contabilità
- ART. 38 Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità
- ART. 39 Eccezioni e riserve dell'Appaltatore sul registro di contabilità

- ART. 40 Forma e contenuto delle riserve
- ART. 41 Titoli speciali di spesa
- ART. 42 Sommario del registro
- ART. 43 Stato di avanzamento lavori
- ART. 44 Certificato per pagamento di rate
- ART. 45 Pagamento della Committente
- ART. 46 Tracciabilità dei flussi finanziari
- ART. 47 Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura
- ART. 48 Iscrizione di annotazioni di misurazione
- ART. 49 Operazioni in contraddittorio con l'Appaltatore
- ART. 50 Firma dei soggetti incaricati

PARTE VII – CONCLUSIONE DEI LAVORI

- ART. 51 Certificato di ultimazione dei lavori
- ART. 52 Conto finale dei lavori
- ART. 53 Reclami dell'Appaltatore sul conto finale
- ART. 54 Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale
- ART. 55 Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo

PARTE VIII - COLLAUDO

- ART. 56 Oggetto del collaudo
- ART. 57 Nomina del collaudatore
- ART. 58 Documenti da fornirsi al collaudatore
- ART. 59 Estensione delle verifiche di collaudo
- ART. 60 Commissioni collaudatrici
- ART. 61 Visite in corso d'opera
- ART. 62 Visita definitiva e relativi avvisi
- ART. 63 Processo verbale di visita
- ART. 64 Oneri dell'Appaltatore nelle operazioni di collaudo
- ART. 65 Valutazioni dell'organo di collaudo
- ART. 66 Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione
- ART. 67 Difetti e mancanze nell'esecuzione
- ART. 68 Eccedenza rispetto all'autorizzato e approvato
- ART. 69 Certificato di collaudo
- ART. 70 Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
- ART. 71 Obblighi per determinati risultati e Lavori non collaudabili
- ART. 72 Richieste formulate dall'Appaltatore sul certificato di collaudo
- ART. 73 Ulteriori provvedimenti dell'organo di collaudo

PARTE IX - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

- ART. 74 Responsabilità dell'Appaltatore
- ART. 75 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

PARTE X – RISOLUZIONE E RECESSO

- ART. 76 Risoluzione del contratto
- ART. 77 Provvedimenti in seguito all'attivazione da parte della Committente della clausola risolutiva espressa
- ART. 78 Obblighi dell'Appaltatore in caso di risoluzione del contratto
- ART. 79 Recesso

PARTE XI – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E REVISIONE PREZZI

- ART. 80 Subappalto
- ART. 81 Subcontratti
- ART. 82 Revisione prezzi

PARTE XII - CONTROVERSIE

- ART. 83 Definizione delle controversie

PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di realizzazione del collegamento della fognatura industriale separata ubicata nel Comune di Prato e l'impianto di depurazione di Baciacavallo, come meglio specificato negli elaborati progettuali.

Il presente Capitolato è parte integrante del contratto d'appalto tra la Committente e l'Appaltatore.

ART. 2 Forma ed ammontare dell'appalto

Ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010 e in conformità all'allegato "A" i lavori sono classificati come segue:

categoria delle opere	OG 6Class. III bis	ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE	€1.167.702,15
-----------------------	-----------------------	---	----------------------

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nel presente appalto ammonta complessivamente ad Euro **1.219.217,11**, di cui Euro **1.167.702,15** per lavori ed Euro 51.514,96 oneri della sicurezza al netto di IVA. La categoria SOA di riferimento è la OG6. Il contratto è stipulato a corpo

ART. 3 Disciplina del prezzo

Il prezzo convenuto è fisso e invariabile, non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

ART. 4 Normativa applicabile

L'appalto, oltre che dalle norme del presente documento, è regolato dal d.lgs. 50/2016 s.m.i., dalle Linee guida Anac, dal DPR 207/2010 s.m.i. e dal D.M. 145/2000 ancora vigente, nonché da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

ART. 5 Conoscenza delle condizioni di appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza **piena ed esaustiva di** tutte le norme generali e particolari che regolano, **nonché del progetto esecutivo, ritenuto eseguibile in ogni sua parte**, e di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere da realizzare nel sottosuolo quali scavi, fondazioni speciali, condotte, ecc., la distanza delle discariche in cui è possibile conferire il materiale di risulta, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sul prezzo stabilito dalla Committente.

Grava sull'Appaltatore l'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio presente nelle zone interessate dai lavori, anche mediante la esecuzione di saggi, rilievi e tracciamenti prima della esecuzione degli scavi.

L'Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati la posizione dei sottoservizi e delle linee aeree, tramite saggi e misurazioni, individuerà e tratterà l'esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l'esecuzione dei lavori.

ART. 6 Documentazione

Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se materialmente non allegati:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali a Amministrative, lo Schema di Contratto, e il Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni specialistiche che compongono il Progetto Esecutivo;
- c) la Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera;
- e) il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- f) il Piano Operativo di Sicurezza;
- g) il Cronoprogramma dei lavori;
- h) le polizze di garanzia.

ART. 7 Discordanze nella documentazione dell'appalto

Qualora uno stesso atto tra quelli di cui al precedente art. 6 dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Committente Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nel secondo comma del presente articolo, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: I) Contratto – II) Capitolato Speciale d'Appalto – III) Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera – IV) Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Committente.

PARTE II – RAPPRESENTANTI DELLA COMMITTENTE NELLA GESTIONE DELL'APPALTO

ART. 8 Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Daniele Daddi che rappresenterà anche il Responsabile dei Lavori ai sensi del d.lgs. 81/2008.

Il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizione di servizio, la periodicità con la quale il Direttore dei Lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile del Procedimento al Direttore dei Lavori resta di competenza di quest'ultimo l'eventuale emanazione di ordini di servizio all'Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

ART. 9 Ufficio di Direzione Lavori

La Direzione Lavori verrà svolta secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 49 del 7 marzo 2018, al quale ci si riporta integralmente.

La Committente nominerà il Direttore Lavori e i componenti dell'Ufficio.

Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi della Committente ed ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori.

L'Appaltatore riconosce il Direttore dei Lavori quale unico interlocutore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto.

L'Appaltatore riconosce che ai componenti dell'Ufficio di Direzione lavori fanno carico le seguenti attività:

- Direttore Lavori:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

- Direttore Operativo:

- a) verificare che l'Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) direzione di lavorazioni specialistiche.

- Ispettore di cantiere

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

ART. 10 Ordine di Servizio

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori all'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Gli ordini di servizio debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato.

L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.

L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento al Responsabile del Procedimento e ai componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.

PARTE III – ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA CONSEGNA DEI LAVORI

ART. 11 Domicilio della ditta appaltatrice

In sede di stipulazione del contratto l'appaltatore deve indicare il luogo del proprio domicilio. Il medesimo è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, mediante pec o raccomandata A.R. la variazione del domicilio. Fornirà inoltre a GIDA S.p.A. il numero di telefono, il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'Appaltatore potrà eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede di GIDA S.p.A.

ART. 12 Obblighi dell'Appaltatore prima della consegna dei lavori

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve consegnare alla Stazione Appaltante e al Direttore Lavori la seguente documentazione:

- 1) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'Art. 13 del presente capitolato, fatta salva l'ipotesi in cui la Committente decida di procedere alla stipula in proprio ponendo il premio in capo all'Appaltatore;
- 2) il Programma lavori costruttivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il Cronoprogramma esecutivo deve essere coerente con il Cronoprogramma dei lavori e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento. La coerenza sarà valutata dal Responsabile del Procedimento;
- 3) dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nella varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e Cassa Edile e dal D.U.R.C. attestante la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
- 4) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- 5) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, proposte che l'Appaltatore trasmette, prima dell'inizio dei lavori alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- 6) un Piano Operativo di Sicurezza, avente almeno i contenuti indicati dall'Allegato XV, punto 3.2., del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

L'Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.90, comma 9, lett. a), D.Lgs. n.81/2008. A tal fine prima della consegna dei lavori deve presentare:

- dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima. L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
- l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato XVII, punto 1, D.Lgs. n.81/2008.

ART. 13 Garanzie e coperture assicurative

Copertura assicurativa. L'esecutore dei lavori dovrà stipulare la polizza assicurativa di cui all'articolo 103 co. 7, D.Lgs. 50/2016 secondo modalità e termini ivi previste.

Si precisa che la predetta polizza assicurativa, che dovrà tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve coprire tutti i danni subiti dal committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo i danni derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

La somma assicurata deve comprendere l'importo del contratto incrementato dell'I.V.A.

La polizza dovrà inoltre prevedere:

a) la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni del committente destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integrale garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

Polizza per la responsabilità civile verso terzi. La predetta polizza dovrà prevedere anche una garanzia di responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La polizza dovrà inoltre prevedere:

- la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone del committente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o del committente;
- la copertura dei danni biologici;
- l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del committente autorizzati all'accesso al cantiere, il Responsabile di Cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, il Coordinatore per la Sicurezza.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, devono coprire, senza alcuna eccezione o riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire, senza alcuna eccezione o riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Cauzioni. Le garanzie sono quelle indicate agli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016; è ammessa la riduzione nelle ipotesi di cui all'art. 93, comma 7, d.lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Le polizze assicurative devono essere prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La Committente si riserva la facoltà, prima della stipula del contratto di appalto per la polizza assicurativa sub. i) e prima della emissione del certificato di collaudo per le polizze assicurative sub. ii) e iii), a sottoscrivere tali polizze in proprio salvo prevedere l'obbligo di pagamento del premio a carico dell'Appaltatore.

PARTE IV - SICUREZZA

ART. 14 Sicurezza del cantiere

La Committente nominerà il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

L'Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenute all'osservanza del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e del relativo Allegato XV.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla Committente un Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Il piano operativo deve essere redatto ai sensi dell'art.96, comma 1, lett. g) D. Lgs. n.81/2008 e del relativo Allegato XV, punto 3.2.

Ciascuna impresa esecutrice, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l'esecuzione; i lavori hanno inizio dopo l'esito positivo della suddetta verifica, effettuata tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Committente, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

In particolare a carico dell'Impresa e compensati con la cifra indicata al precedente Art. 2, si intendono tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all'interno del cantiere.

L'Impresa dovrà sviluppare il Programma lavori costruttivo tenendo conto del cronoprogramma di progetto ed all'ordine dei lavori stabilito nel Piano della Sicurezza.

Costituiscono clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 cod. civ., nell'esclusivo interesse della Committente:

- i) gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore
- ii) mancanza di cooperazione da parte dell'Appaltatore nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- iii) mancanza di coordinamento da parte dell'Appaltatore degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. Il Direttore dei Lavori procede all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori esclusivamente dopo aver verificato il rispetto da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento.

PARTE V – ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 15 Consegna dei lavori

La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 20 giorni dalla data di stipula del contratto; la Committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di poter procedere alla consegna dei lavori anche nelle more della firma del contratto.

Il Direttore dei Lavori provvederà a consegnare i lavori redigendo un apposito verbale.

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori; qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine fissato dal Direttore dei Lavori la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

Nel caso in cui si verifichi la temporanea indisponibilità delle aree sulla quali dovrà svilupparsi il cantiere, la Committente potrà disporre la consegna frazionata, procedendo alla redazione di apposito verbale parziale. In questo caso l'Appaltatore non può sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi. L'Appaltatore inoltre sarà tenuto a presentare un Cronoprogramma operativo di esecuzione dei lavori, che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità delle aree, si applica la disciplina prevista dall'art. 18 in tema di sospensione dei lavori.

ART. 16 Programma lavori costruttivo

Il programma lavori costruttivo costituisce il documento base per l'avvio dei lavori: nessuna attività, comprese le installazioni, potranno essere avviate prima della formale approvazione del programma lavori costruttivo.

Si definisce:

i) **Cronoprogramma di progetto**: il programma dei lavori redatto dal progettista, allegato al presente Progetto Esecutivo, facente parte integrante del medesimo Progetto Esecutivo ed avente valenza contrattuale nell'appalto dei lavori

ii) **Programma lavori costruttivo**: il programma di dettaglio dei lavori redatto dall'Impresa, approvato dalla Direzione Lavori e costituente, nel corso dell'Appalto, il programma di riferimento.

Presentazione del programma costruttivo – documento A

Il suddetto programma dovrà essere consegnato entro 15 giorni dalla firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori

Detto programma, del quale è parte integrante il relativo grafico descrittivo, deve rappresentare, nel rispetto delle tempistiche già previste dal cronoprogramma di progetto: l'inizio dei lavori, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere ed in particolare sarà definito il periodo di occupazione della carreggiata stradale nel rispetto degli obblighi dell'articolo inerente; ancora saranno specificati i turni giornalieri per ogni attività e le giornate di lavoro previste per settimana.

Il programma lavori costruttivo conterrà anche la stima del fatturato settimanale e progressivo che l'Impresa conta di produrre sulla base delle lavorazioni previste sul cronoprogramma e sulla base dei prezzi contrattuali, specificando l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Nel caso in cui l'Impresa non ottemperi a suddetta disposizione e quindi non predisponga il programma lavori costruttivo, ferma restando l'inadempienza stessa, non potrà iniziare i lavori, e nemmeno potrà avviare le installazioni nelle aree di cantiere.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Committente di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, nei modi e con gli effetti stabiliti nel presente Capitolato.

Sia il cronoprogramma di progetto, sia il programma lavori costruttivo possono prevedere che i lavori debbano essere eseguiti con più squadre e su più turni di lavoro per coprire le 24 ore giornaliere, anche sette giorni su sette, impiegando adeguate risorse in termini di mezzi e personale, oneri di cui l'Impresa avrà dovuto tenere conto in sede di offerta.

A supporto della attendibilità del programma lavori costruttivo presentato, l'Impresa deve contestualmente presentare alla approvazione della D.L. una serie di documenti, nell'insieme costituenti il proprio "progetto di cantierizzazione ed esecuzione", che seguiranno in parallelo l'iter approvativo del programma lavori costruttivo ricevendo (o non ricevendo) unitaria approvazione; tali documenti si specificano nel seguito.

Ad integrazione del documento A dovranno essere forniti anche:

Documento B _ impiego di attrezzature

In tale documento deve risultare specificato/allegato:

- il n° di attrezzature che l'Impresa si impegna ad impiegare per ogni fase lavorativa; per ogni attrezzatura prevista l'Impresa indicherà la produzione prevista per turno di lavoro, in modo che la produzione giornaliera risultante (n° di attrezzature*produzione*turni) concili i tempi previsti nel programma lavori costruttivo per le quantità di lavorazioni da eseguire,

- le schede operative del costruttore delle attrezzature tutte, ed in particolare, senza possibilità di omissione:

- delle opere provvisoriale,
- del sistema di scavo,
- della tipologia di cassetture adottate,
- dei sistemi previsti per il getto.

Documento C _ il metodo di lavoro

L'Impresa presenterà all'approvazione della Direzione Lavori il documento, contenente la "procedura", o "metodo di lavoro", che intende adottare, nel rispetto delle esigenze progettuali, del programma lavori costruttivo e di quanto specificato nel presente capitolato Speciale d'Appalto, parte tecnica.

Il metodo di lavoro avrà una sezione dedicata alla "Cantierizzazione", di cui sarà contestualmente allegato il progetto, comprensivo di ogni autorizzazione si rendesse necessaria, secondo le indicazioni riportate al Capitolo seguente: "cantierizzazione".

La procedura dovrà includere:

- le opere provvisoriale previste;
- la modalità di scavo;
- schede tecniche di tutti i materiali ed elementi che l'Impresa intende adottare con modalità di applicazione, quali i cementi, gli additivi, ecc..
- il getto dei calcestruzzi mediante pompe in funzione del mix design e caratteristiche meccaniche richieste (tali proposte dovranno essere accompagnate da preventive prove in laboratorio).

Documento D _ computo metrico estimativo

Il documento programmatico sarà ancora accompagnato da ulteriore documento, con il computo metrico estimativo dei lavori definiti nel progetto costruttivo, completo di ripartizione mensile delle somme maturate in funzione del programma lavori costruttivo presentato.

La Direzione dei lavori dovrà dare, nel termine di 7 giorni dalla sottomissione ad approvazione, risposta scritta al documento programmatico presentato dall'Impresa e costituito dai documenti::

doc. A : programma lavori costruttivo

doc. B : impiego attrezzature

doc. C : metodo di lavoro

doc. D : computo metrico estimativo

La risposta della DL/Committente potrà contenere, o meno, l'approvazione del documento programmatico o solo dei singoli documenti componenti: potranno essere richiesti chiarimenti, modifiche ed integrazioni di attrezzature o di altro, valutati necessari per il rispetto del programma lavori costruttivo e per la buona riuscita dei lavori.

Qualora il documento programmatico sottoposto non riportasse l'approvazione totale della Committente e della DL, l'Impresa avrà ulteriori 7 giorni di tempo per predisporre un nuovo documento programmatico, secondo le prescrizioni che avrà ricevuto, senza che da ciò ne derivi il diritto ad alcun indennizzo o rimborso, o dilazione nei tempi esecutivi previsti e concessi per la esecuzione dei lavori.

La DL/Committente darà ulteriore risposta entro 7 giorni.

Al fine di non causare ritardi nell'avvio dei lavori dell'impresa, si stabilisce che:

- le installazioni delle attrezzature dell'Impresa seguiranno l'approvazione dei documenti A e B.
- la esecuzione dei lavori dovrà seguire l'approvazione dei documenti B – C – D.

Il programma lavori costruttivo, una volta approvato, comunque non vincola la Committente che potrà ordinarne modifiche anche in corso di attuazione; esso è invece impegnativo per l'Impresa che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

Il programma lavori costruttivo, una volta approvato, dovrà essere variato e/o aggiornato dalla Direzione Lavori in caso incorrano le seguenti circostanze:

- esecuzione di opere aggiuntive e/o in variante;
- motivi di ordine tecnico connessi con l'esecuzione dei lavori;
- interruzioni temporanee e/o ritardi

ART. 17 Durata dell'appalto e Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

L'Appaltatore deve ultimare i lavori entro **80 giorni naturali** e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori, così come indicato nel Cronoprogramma dei Lavori allegato al Progetto Esecutivo. Nel caso si effettui una consegna parziale il tempo utile per la conclusione decorre dall'ultimo verbale di consegna parziale.

In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.

L'Appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorran, ed ottenere i permessi necessari alla esecuzione dei lavori.

In caso di ritardo nella conclusione dei lavori rispetto ai predetti termini, viene prevista una penale a carico dell'Appaltatore per ogni giorno di ritardo nella misura del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale relativa all'ultimazione lavori verrà detratta dal conto finale, mentre quella relativa alla messa in pre-esercizio della fognatura potrà essere detratta anche nel primo SAL successivo o comunque in sede di conto finale.

Il raggiungimento con la penale di un importo pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale, anche come somma delle due penali, quella per il ritardo nella conclusione dei lavori e quella per il ritardo nella messa in pre-esercizio della fognatura, costituisce clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 cod. civ., nell'esclusivo interesse della Committente.

Oltre alle penali di cui sopra, la Committente addebiterà comunque all'Appaltatore (i) gli eventuali maggiori danni qualora gli stessi, causati dai ritardi, per i mancati introiti o per qualsiasi altro titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stabilita, nonché (ii) le maggiori spese per la prolungata assistenza e Direzione Lavori.

Le penali ed i rimborsi di cui sopra danno luogo all'incameramento definitivo della cauzione fino a concorrenza, con il corrispondente obbligo dell'Impresa di provvedere alla sua reintegrazione.

ART. 18 Sospensione dei lavori

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori potrà disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal Responsabile del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui è compresa, senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna contestazione al riguardo, l'interruzione di finanziamenti.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

La sospensione può essere anche solo parziale; in tal caso l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea, totale e parziale, dei lavori ai sensi del presente articolo senza che la Committente abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali

l'Appaltatore abbia proceduto alla diffida nei termini di cui al periodo precedente, rispetto alle quali la riserva deve essere iscritta, sempre a penda di decadenza, nel solo verbale di ripresa.

ART. 19 Proroghe dei Lavori

Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale; sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ART. 20 Varianti

Le modifiche del contratto, nonché le varianti, sono disciplinate dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi nonché dal DM 49/2018.

La Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto di appalto, senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto di risoluzione. Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi offerti contenuti nella lista delle categorie di lavoro e forniture. In carenza si applicheranno i prezzi desumibili dal Prezziario Ufficiale della Regione Toscana – in vigore nell'anno della sottoscrizione del Contratto, in mancanza di quest'ultimi, dal Prezziario del Provveditorato Opere Pubbliche per la Toscana – in vigore nell'anno della sottoscrizione del Contratto, ovvero, qualora i prezzi non siano desumibili da tali documenti, si provvederà alla formulazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra Direzione lavori e Appaltatore; in tutti i casi si applicherà ai nuovi prezzi il ribasso che l'Appaltatore ha proposto ai fini della sottoscrizione del presente Contratto.

Non sarà necessaria la preventiva approvazione della Committente, e potranno essere introdotti in autonomia dalla Direzione Lavori, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, gli interventi necessari per risolvere aspetti di dettaglio entro il limite del 5% da calcolare sugli importi netti dei gruppi di lavorazioni ritenuti omogenei indicati al precedente Art. 2, sempre che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore Lavori e preventivamente approvata dagli organi competenti della Committente; laddove, in violazione di tale obbligo, l'Appaltatore introduca delle variazioni o addizioni sarà facoltà della Committente scegliere tra l'immediato ripristino, con oneri a carico dello stesso Appaltatore, oppure l'accettazione delle variazioni e/o addizioni apportate senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso aggiuntivo o ulteriore, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Non costituiscono varianti modifiche all'interno dei singoli gruppi di categorie omogenee di lavorazioni per importi del +/-5% rispetto a quello previsto a base di contratto, sempre che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

ART. 21 Danni di forza maggiore

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione dei Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori provvede, redigendo apposito verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei fatti.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisoriale e dei mezzi dell'Appaltatore.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 22 Trattamento e tutela dei lavoratori

E' obbligo per l'Appaltatore l'iscrizione presso l'Ente Cassa Edile della Provincia di Prato o presso la Cassa Edile Regione Toscana.

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire l'opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.

Il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce alla Committente il diritto di aggredire la polizza fideiussoria a garanzia dei debiti contrattuali dell'Appaltatore medesimo di cui all'art. 13.

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

L'Appaltatore deve esibire al Direttore dei Lavori, prima della data del verbale di consegna dei lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento lavori, compreso quello conseguente al conto finale, il Direttore Lavori e la Committente procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

A garanzia di tali obblighi il Direttore dei Lavori opera una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori.

Inoltre, il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso la Committente, conferisce a quest'ultima il diritto di aggredire la polizza fideiussoria di cui all'art. 13.

Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto.

In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Qualora la Committente constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il Responsabile del Procedimento comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 per ciascun lavoratore irregolare; il Direttore dei Lavori procede ad immediata denuncia dell'illecito all'Ispettorato del Lavoro.

I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento ordina all'Appaltatore l'immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto costituisce clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 cod. civ., nell'esclusivo interesse della Committente.

Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L. 133/2008; D.M. 09/07/2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L. 112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

ART. 23 Durata giornaliera dei lavori e Lavoro straordinario e notturno

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

Al fine di rispettare i tempi di esecuzione dei lavori, l'Appaltatore potrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, mediante l'utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Committente le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo esso già comprensivo di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori e dal Coordinatore della sicurezza.

Gravano sull'Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l'esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza dei lavori.

In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale, la D.L. potrà derogare a quanto sopra e, pertanto, disporre l'esecuzione delle opere in un unico turno giornaliero, senza che in conseguenza di ciò l'Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve.

All'infuori dell'orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante.

Se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione dei Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Inoltre, sempre al fine di rispettare i tempi di esecuzione dei lavori ed in coerenza con quanto risultante dagli elaborati di progetto, l'Appaltatore potrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, senza aver diritto a compensi od indennità di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo esso già comprensivo di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori e dal Coordinatore della sicurezza. In particolare, tenuto conto del fatto che per tale modalità realizzativa l'Appaltatore ha diritto solo ai maggiori oneri derivanti dall'impiego del personale in orario notturno in base all'incidenza della manodopera sulle lavorazioni eseguite secondo il D.M. 11/12/78, in caso di lavori il cui prezzo è compensato "a misura" sarà riconosciuto all'Appaltatore unicamente un aumento del prezzo così come indicato nella specifica voce di elenco prezzi.

Anche per i lavori notturni gravano sull'Appaltatore tutti gli oneri connessi a tale modalità realizzativa, comprese le misure di sicurezza necessarie all'esecuzione dei lavori ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l'esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza dei lavori.

Al fine di evitare intralci particolari alla circolazione veicolare cittadina, gli interventi che modificano sensibilmente la capacità stradale dovranno essere programmati, per quanto possibile, nelle fasce orarie di minor traffico, ricorrendo anche a prestazioni notturne e festive. La direzione lavori avrà comunque facoltà di richiedere che l'attività di cantiere venga svolta con tripli turni durante tutto l'arco della giornata. In particolare l'Amministrazione, per necessità ricollegabili alle problematiche del traffico cittadino, potrà disporre l'esecuzione di alcune opere particolarmente impattanti sulla circolazione solo nel periodo dell'anno di minor traffico (dal 15 giugno al 15 settembre) senza che l'impresa possa perciò pretendere alcun compenso aggiuntivo, dovuto alla sospensione parziale dei lavori nel rimanente periodo dell'anno. Analogamente, al fine di garantire l'esecuzione secondo la regola dell'arte delle opere a verde, l'Amministrazione si riserva di imporre l'esecuzione di talune opere a verde o preparatorie a verde solo in determinati periodi dell'anno. In caso di lavori che ostacolano la libera circolazione pedonale o veicolare, all'impresa è fatto obbligo di porre evidenti sbarramenti la cui visibilità, dal tramonto all'alba sia assicurata mediante segnalazione luminosa a gas, a pila, o luce intermittente, escludendo l'uso di bocce a petrolio.

ART. 24 Particolari delle opere

I particolari costruttivi o decorativi delle opere da realizzare potranno variare rispetto al progetto esecutivo a seconda delle scelte costruttive dell'Appaltatore all'atto della realizzazione, fermo il necessario consenso da parte della Direzione Lavori. In tal caso potranno essere richieste dall'Appaltatore, qualora concordemente siano ritenute confacenti alle lavorazioni da eseguire, soluzioni tecnicamente diverse ma ugualmente efficaci che andranno convalidate dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere l'aumento del prezzo fissato per l'appalto, rimanendo esso fisso ed invariabile.

In particolare, fermo il prezzo fisso e invariabile fissato per l'appalto, ai fini della costruzione degli impianti tecnici e delle fognature oggetto delle prescrizioni tecniche, prima dell'inizio dei relativi lavori, l'Appaltatore dovrà integrare le tavole di progetto con le indicazioni relative ai tipi, qualità e dimensioni delle apparecchiature che intende impiegare per l'esecuzione dei lavori; tipi, qualità e dimensioni delle macchine e delle centrali degli impianti con l'indicazione della disposizione degli apparecchi accessori che vi devono essere installati. Tali elaborati saranno sottoposti per l'approvazione alla Direzione dei Lavori che, prima di approvarli, potrà richiedere modifiche o integrazioni degli stessi nel caso che essi siano incompleti o vi figurino indicazioni di materiali e apparecchi non rispondenti alle indicazioni delle prescrizioni tecniche. Dopo l'approvazione della Direzione dei Lavori tali elaborati si intenderanno come definitivi e l'Impresa dovrà osservarli perfettamente nell'esecuzione dei lavori.

A fine lavori, l'Appaltatore dovrà aggiornare il progetto costruttivo indicando l'effettiva composizione degli impianti realizzati. Le tavole di progetto aggiornate, datate e firmate dall'Impresa, saranno presentate in tre copie cartacee e su supporto informatico alla Committente.

Relativamente agli obblighi di cui al D.M. n. 37 del 22/01/2008 ss.mm., l'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla redazione del progetto relativo allo stato finale dei lavori.

Anche per questi ulteriori adempimenti l'Appaltatore non potrà chiedere nessun aumento dei prezzi fissati per l'appalto essendo essi fissi ed invariabili.

ART. 25 Approvvigionamento dei materiali

I materiali, qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento occorrente per assicurare, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, il Direttore dei Lavori potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la Committente potrà provvedere all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della Committente, mentre l'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto; la firma del

contratto di appalto costituisce assenso da parte dell'Appaltatore alla possibilità del Committente di poter portare in compensazione il proprio credito per la fornitura dei materiali come sopra determinato dal debito che il Committente avrà nei confronti dello stesso Appaltatore per l'avanzamento dei lavori.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Committente di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

ART. 26 Proprietà degli oggetti trovati

Salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvergono nella sede dei lavori stessi fa capo al soggetto proprietario del fondo.

Dell'eventuale ritrovamento di oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvergono nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi, dovrà esserne dato immediato avviso alla Direzione dei Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato, fermo l'obbligo dello stesso Appaltatore alla conservazione temporanea di esso, lasciandolo nelle condizioni e nel luogo in cui è stato rinvenuto in attesa degli accertamenti della competente Autorità, nonché al prelevamento e trasporto con le necessarie cautele oltre che alla conservazione e custodia in addetti locali di tutte le suddette cose dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto.

Ove necessario, la predetta sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione dei Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore.

ART. 27 Esecuzione d'ufficio

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse e/o ritardasse i lavori, la Committente avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

PARTE VI – CONTABILITA' DELL'APPALTO

ART. 28 Lavori in economia contemplati nel contratto

I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

ART. 29 Accertamento e registrazione dei lavori

Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.

L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verifica richieda scavi o demolizioni di opere, al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:

- a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
- b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
- c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

Per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a pie' d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a pie' d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

La contabilità dei lavori viene effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.

ART. 30 Elenco dei documenti amministrativi e contabili

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.

I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'Appaltatore o dal tecnico suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'Appaltatore.

I certificati di pagamento sono firmati dal responsabile del procedimento.

ART. 31 Giornale dei lavori

Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.

Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.

Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

ART. 32 Libretti di misura dei lavori e delle provviste

Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:

- a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;

- b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
- c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose, devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
- d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'Appaltatore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Annotazione dei lavori a corpo

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.

In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

ART. 33 Modalità della misurazione dei lavori

La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'Appaltatore o del tecnico dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.

L'Appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'Appaltatore o dal tecnico dello stesso che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Lavori e somministrazioni su fatture

Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettifiche, sono pagate all'Appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

Liste settimanali delle somministrazioni

Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'Appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'Appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

Forma del registro di contabilità

Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'Appaltatore.

L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico; il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato.

I fogli stampati e numerati devono essere firmati dal responsabile del procedimento e dall'Appaltatore e devono essere raccolti in un unico registro.

Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità

Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'Appaltatore sono annotate nel libretto delle misure sul luogo del lavoro e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'Appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 31 nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 31.

Eccezioni e riserve dell'Appaltatore sul registro di contabilità

Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato dalla Direzione Lavori.

Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro nei tempi sopra indicati, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro nel termine di cui sopra, oppure lo faccia con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Forma e contenuto delle riserve

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve iscritte oltre il termine di decadenza sopra indicato sono da ritenersi inammissibili e fanno venir meno il diritto dell'appaltatore a qualsiasi compenso o indennità a qualsiasi titolo richiesta.

Titoli speciali di spesa

Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità sotto un capo distinto.

La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto.

Sommario del registro

Per i lavori a misura, ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.

Per i lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.

Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

Art. 43 - Stato di avanzamento lavori

Ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di euro 250.000,00 , al netto della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione dal Responsabile del Procedimento.

Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 34.

Quando ricorrano le condizioni di cui agli articoli 27 e 31, ultimo comma, e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'Appaltatore o dal tecnico dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.

Art. 44 - Certificato per pagamento di rate

Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, entro 45 giorni dalla maturazione di ciascun SAL, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso

è inviato all'Appaltatore perché proceda alla emissione della relativa fattura e alla Committente per il pagamento che sarà effettuato a 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità.

Art. 45 - Pagamento della Committente

Ai fini del pagamento da parte della Committente dell'importo risultante da ciascun certificato di pagamento, nonché della rata di saldo, l'Appaltatore è obbligato a fornire i seguenti documenti:

- i) documento unico di regolarità contributiva (DURC) aggiornato alla data di emissione del certificato;
- ii) elenco dei dipendenti impiegati nell'appalto;
- iii) copia del LUL (Libro Unico del Lavoro);
- iv) fatture quietanzate dei subappaltatori e subfornitori.

L'Appaltatore è obbligato a fornire i predetti documenti anche con riferimento a ciascun subappaltatore che abbia svolto lavorazioni liquidate all'interno del certificato di pagamento o della rata di saldo.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'Appaltatore o del subappaltatore impiegati nel cantiere, la Committente sospende il pagamento ed invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Art. 46 Tracciabilità dei pagamenti

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG _____) e il codice unico del progetto in questione (CUP **E37H15003050001**). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la stazione appaltante provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di sub affidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , al momento della ricezione della comunicazione di sub affidamento,

corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, 25 in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (sub fornitura, nolo, trasporto, ecc...) al momento della ricezione da parte della stazione appaltante della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.

Al fine di mettere la stazioni appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, c.9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

I soggetti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'art. 3 della citata L. n. 136 del 2010, ne danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente e alla Struttura Commissariale di supporto al Commissario delegato per l'emergenza sisma – Regione Lombardia. • Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

Art. 47 - Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura

I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 codice civile.

Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento.

Art. 48 - Iscrizione di annotazioni di misurazione

Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.

Art. 49 - Operazioni in contraddittorio con l'Appaltatore

La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio con l'Appaltatore ovvero con chi lo rappresenta.

Art. 50- Firma dei soggetti incaricati

Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.

Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

PARTE VII – CONCLUSIONE DEI LAVORI

Art. 51 - Certificato di ultimazione dei lavori

In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Anche la messa in pre-esercizio della fognatura oggetto di appalto sarà effettuata in contraddittorio tra la DL e l'Appaltatore.

Art. 52 - Conto finale dei lavori

Il direttore dei lavori compila il conto finale entro mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.

Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

- a) i verbali di consegna dei lavori;
- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'Appaltatore;
- c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e) gli ordini di servizio impartiti;
- f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'Appaltatore non ancora definite;
- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
- i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della Committente;
- m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Art. 53 - Reclami dell'Appaltatore sul conto finale

Il responsabile del procedimento invita l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

L'Appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuta una transazione tra le parti, eventualmente aggiornandone l'importo.

Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come definitivamente accettato dall'Appaltatore, con la conseguenza che l'appaltatore decade da tutte le riserve iscritte, le quali diventano pertanto inammissibili facendo venir meno il diritto dell'appaltatore a qualsiasi compenso o indennità a qualsiasi titolo richiesta.

Art. 54 - Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale

Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui all'articolo 40, il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:

- a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
- b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
- c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
- d) relazione del direttore sul conto finale con relativi documenti;
- e) domande dell'Appaltatore.

Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non sia intervenuta una eventuale transazione.

In sede di liquidazione del conto finale saranno svincolate le ritenute dello 0,5% effettuate su ciascun SAL.

Il pagamento della rata di saldo non potrà superare i giorni 60 (sessanta) dalla emissione del certificato di collaudo, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all'Art. 13 del presente Capitolato. Tale termine decorre dalla data di presentazione della garanzia fideiussoria se non presentata preventivamente. In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo che il collaudo provvisorio abbia assunto carattere definitivo.

Art. 55- Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo

Alla data di emissione del certificato di collaudo si procede, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.

Si procede, previo rilascio delle cauzioni e delle garanzie di cui all'art. 13, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

PARTE VIII - COLLAUDO

Art. 56 - Oggetto del collaudo

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'Appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite sopralluogo disposte dall'organo di collaudo possono non comprendere tutti quelli previsti dal comma precedente; tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al termine delle operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla Committente.

Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'Appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 57 - Nomina del collaudatore

Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dopo la data di consegna dei lavori nel caso in cui la Committente optasse per un collaudo in corso d'opera, la Committente si riserva di affidare l'incarico per il collaudo dell'opera; la scelta tra Collaudo finale o Collaudo in corso d'opera costituisce scelta discrezionale della sola Committente rispetto alla quale nessuna pretesa o richiesta può essere avanzata dall'Appaltatore.

Art. 58 - Documenti da fornirsi al collaudatore

1. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo:

- a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti di cui all'articolo 7;
- b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
- c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'Appaltatore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
- d) verbale di consegna dei lavori;
- e) disposizioni del responsabile del procedimento e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
- f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;

- g) certificato di ultimazione lavori;
- h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento;
- i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;
- l) conto finale dei lavori;
- m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento allo conto finale, relativa documentazione allegata;
- n) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale;
- o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate dall'Appaltatore dei lavori non definite in corso d'opera.

E' facoltà dell'organo di collaudo chiedere al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.

In caso di incarico di collaudo in corso d'opera, il responsabile del procedimento trasmette sollecitamente all'organo di collaudo la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), integrandola successivamente con gli altri atti.

Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarla ed a custodirne copia conforme.

Art. 59 - Estensione delle verifiche di collaudo

Il termine per l'esecuzione del collaudo è di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, ferma la possibilità per l'organo di collaudo di trasmettere formale comunicazione all'Appaltatore e al responsabile del procedimento per il prolungamento delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.

Nelle more delle operazioni di collaudo finale costituisce obbligo dell'appaltatore quello di garantire la funzionalità dell'Impianto e delle opere stradali, nonché la custodia del cantiere.

Fermo quanto sopra, nessuna richiesta di maggior compenso, a qualsiasi titolo sia essa riconducibile, potrà essere avanzata dall'Appaltatore nei confronti della Committente per l'eventuale ritardo nel rilascio del certificato di collaudo.

La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'Appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la Committente da ogni ritardo nel loro svolgimento.

La Committente può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

Art. 60 - Commissioni collaudatrici

Qualora la Committenza decida di affidare il collaudo ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente.

I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.

Se vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

Art. 61 - Visite in corso d'opera

L'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.

Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'Appaltatore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale.

I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'Appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

Art. 62 - Visita definitiva e relativi avvisi

Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'Appaltatore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.

Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

Se l'Appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla Committente e la relativa spesa è posta a carico dell'Appaltatore.

Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente.

L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

Art. 63 - Processo verbale di visita

Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
- b) il giorno della visita di collaudo;
- c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'Appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.

Art. 64 - Oneri dell'Appaltatore nelle operazioni di collaudo

L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Committente per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

L'Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa e l'espletamento delle operazioni di collaudo fino all'emissione del relativo certificato, che deve essere emesso non oltre dodici mesi dall'ultimazione dei lavori.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori.

Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dalla Committente, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico della Committente.

Art. 65 - Valutazioni dell'organo di collaudo

L'organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'Appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato, l'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina:

- a) se il lavoro sia o no collaudabile;
- b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- e) il credito liquido dell'Appaltatore.

L'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'Appaltatore e del subappaltatore.

Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'Appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 66 - Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione

In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.

In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla Committente la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

Art. 67 - Difetti e mancanze nell'esecuzione

Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e ne dà comunicazione alla Committente per il tramite del Responsabile del Procedimento.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'Appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore.

Art. 68 - Eccedenza rispetto all'autorizzato e approvato

Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della Committente, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla Committente che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.

L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Art. 69- Certificato di collaudo

Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente:

- il titolo dell'opera o del lavoro;
 - la località e la provincia interessate;
 - la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
 - gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
 - il quadro economico recante gli importi autorizzati;
 - l'indicazione dell'Appaltatore;
 - il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;
 - il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
 - le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
 - la data e gli importi riportati nel conto finale;
 - l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
 - la posizione dell'Appaltatore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
 - gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
- b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare);
- c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);
- d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera;
- e) la certificazione di collaudo.

Nella certificazione l'organo di collaudo:

- a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
- b) determina la somma da porsi a carico dell'Appaltatore per danni da rifondere alla Committente per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa Committente per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;
- c) dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare all'Appaltatore;
- d) attesta la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.

Qualora nel biennio successivo all'emissione del certificato di collaudo dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con

l'Appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla Committente di fare eseguire dall'Appaltatore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 70 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

Qualora la Committente abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

A richiesta della Committente interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Committente e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

Art. 71 - Obblighi per determinati risultati e Lavori non collaudabili

Nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la Committente trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti.

Art. 72 - Richieste formulate dall'Appaltatore sul certificato di collaudo

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'Appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 73 - Ulteriori provvedimenti dell'organo di collaudo

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

- a) i verbali di visita;
- b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
- c) il certificato di collaudo;
- d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'Appaltatore nel certificato di collaudo.

L'organo di collaudo invia, per conoscenza, all'Appaltatore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al presente comma.

La Committente - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame -

effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo e sulle domande dell'Appaltatore. Le decisioni della Committente sono notificate all'Appaltatore.

Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la Committente ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al responsabile del procedimento la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo altresì i rapporti tra ente finanziatore ed ente beneficiario ove necessario.

Le relazioni riservate sulle contestazioni avanzate dall'Appaltatore in fase di esecuzione dei lavori e in fase di collaudo sono sottratte all'accesso.

PARTE IX - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Art. 74 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

E' obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della Committente e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del Codice Civile.

L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato, mediante procura notarile, dall'Impresa stessa ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi del successivo articolo.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese od a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza, senza che l'Impresa, il suo rappresentante e/o incaricato possano esigere alcun indennizzo in dipendenza di tale provvedimento.

L'Impresa è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L'eventuale custodia dei cantieri dell'Impresa dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata (art.22 della Legge 13/09/1982 n.646).

L'Impresa è tenuta a mantenere in cantiere un proprio rappresentante, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori, ed al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti.

L'Impresa che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali e delle facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto; l'Impresa od il suo rappresentante dovranno comunque dimorare, per tutta la durata dell'appalto, in luogo prossimo ai lavori.

Il mandato, che deve essere valido a tutti gli effetti anche per il ricevimento degli ordini scritti e verbali, andrà depositato presso il Committente, il quale giudicherà sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente sua accettabilità.

L'Impresa rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il Committente si riserva il diritto di esigere dall'Impresa il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza obbligo alcuno di addurre motivazione e senza che l'Impresa, il suo rappresentante possano esigere alcun indennizzo in dipendenza di tale provvedimento.

Art. 75 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Fermi gli obblighi già previsti nel presente Capitolato, di seguito si specificano gli ulteriori oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore e come tali compresi all'interno del prezzo contrattuale convenuto, senza che nessuna ulteriore richiesta o pretesa possa essere avanzata nei confronti della Committente.

- Formazione del cantiere

1. La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione, la viabilità di cantiere e tutte le opere necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, gli accessi alle proprietà private nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti nel rispetto di quanto specificato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, negli elaborati progettuali, di quanto richiesto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ad integrazione di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e delle eventuali prescrizioni impartite dall'autorità sanitaria di competente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Le occupazioni temporanee per la formazione delle aree di cantiere oltre a quelle previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento che si rendessero necessarie all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori. Sarà inoltre onere dell'Appaltatore provvedere al ripristino, a fine lavori, di tutte le aree consegnate oggetto di occupazione temporanea nelle condizioni originarie.

3. Tutte le pratiche presso le Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché tutte le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

4. La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari oltre a quelli previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento qualora le stesse non fossero ritenute in numero adeguato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

5. La fornitura di locali uso ufficio (prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione dei Lavori. Questi ultimi saranno realizzati nel cantiere così come indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione Lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.

6. La fornitura e posa in opera degli impianti per il lavaggio ruote dei mezzi d'opera in uscita dalle singole aree di cantiere. Sarà onere dell'Appaltatore la corretta manutenzione dei suddetti impianti ivi compresa la gestione e lo smaltimento delle acque reflue di lavaggio.

7. La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, della Committente, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere alla Committente e per le opere consegnate.

8. La predisposizione di un impianto di illuminazione notturna del Campo Base ed relativi costi della fornitura di energia elettrica.

9. La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio. In particolare le riqualificazioni in corso delle zone degradate dei piani di calpestio delle aree di cantiere (Campo Base e Campi Operativi) in base a quanto disposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e l'eventuale finitura delle suddette con pavimentazione bituminosa.

10. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.

La mancata costituzione del cantiere nelle forme e nei tempi di cui sopra costituisce clausola risolutiva espressa nell'esclusivo interesse della Committente.

- Allacciamenti – opere temporanee

11. La richiesta presso i competenti uffici provinciali e comunali di i) passi carrabili provvisori necessari per l'accesso alle aree di cantiere dalla pubblica via, ii) parzializzazioni della carreggiata stradale, iii) interruzioni parziali e totali dei collegamenti viari.

12. Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, e telefono e le spese per l'ottenimento delle autorizzazioni allo scarico in acque superficiale, fognature esistenti ecc.. necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

- Cartelli indicatori, di avviso e lumi

13. La fornitura di cartelli di cantiere delle dimensioni minime 2.00x3.00m contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente, la cui bozza dovrà essere sottoposta ad approvazione della Direzione Lavori; in particolare, dai cartelli dovranno risultare, costantemente aggiornati, i dati relativi alle imprese autorizzate ad accedere al cantiere. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

14. La fornitura di tutta la segnaletica stradale di cantiere, sia orizzontale che verticale, oltre a quelle già previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, e necessaria a per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo così come eventualmente richiesto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e dalle amministrazioni competenti .

15. L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, oltre a quelle già previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione riterranno indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.

16. L'installazione, la gestione, la manutenzione e la guardiania di tutta la segnaletica di cantiere diurna e notturna, nel rispetto del codice della Strada e del D.M. 10/07/2002, per il segnalamento dei cantieri temporanei e mobili luminosi, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione dei Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.

Verifiche, campionature, prove e sondaggi

17. Il tracciamento plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferenti alle opere in genere, completo di monografia dei caposaldi e di livellazione riferita agli stessi.

18. Il picchettamento, prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, del tracciato stradale, indicando con opportune modine poste in opera i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette e fossi di guardia, procedendo altresì al tracciamento di tutte le opere con l'obbligo della conservazione dei picchetti e delle modine.

19. Il picchettamento, prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, dei lavori in alveo indicando con opportune modine poste in opera i limiti degli scavi e l'inclinazione delle scarpate.

20. Le prestazioni di operai e tecnici qualificati, nonché la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.

21. L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture richieste dalla Direzione dei Lavori.

22. L'esecuzione di esperienze ed analisi come verifiche, saggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, presso i laboratori od Istituti autorizzati indicati dall'Appaltatore, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nelle normative di accettazione o di esecuzione

23. La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione dei Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

24. La verifica dei calcoli delle strutture, con gli oneri ivi previsti.

25. La verifica delle indagini geognostiche e dello studio geotecnico nonché la verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, e delle opere d'arte (ponti e bocca tarata).

26. La redazione a firma di un tecnico abilitato del Piano delle demolizioni.

27. Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione dei Lavori o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.

28. Le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dalla Committente per le strutture e gli impianti. In particolare di tutte le opere provvisionali, le baracche e luoghi di lavorazione, nonché le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore od i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

29. Riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione. In particolare dovranno essere eseguiti:

- planimetrie generali e di dettaglio in scala adeguata;

- tracciato di tutte le condotte posate (scala 1:500) compresi gli allacciamenti di utenze, con sopra segnate le quote di posa, le distanze dai punti singolari, numeri civici, le opere d'arte con le relative manovre e sezionamenti;

- disegni costruttivi delle opere d'arte in scala adeguata.

Tutte le tavole dovranno essere eseguite e consegnate alla Direzione dei Lavori in formato digitale (minimo versione Autocad R2009) e in n.1 copia cartacea firmata da tecnico abilitato.

30. La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione dei Lavori e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento.

31. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Committente, alla ultimazione dei lavori e prima del collaudo, il rilievo delle opere realizzate AS-BUILT (condotte, pozzetti, caditoie, impianti illuminazione, sottoservizi) secondo le modalità di cui al precedente punto 24. Il rilievo comprenderà la livellazione del piano strada (in prossimità dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d'arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte. La Committente fornirà all'Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, per l'aggiornamento del sistema informatico territoriale.

Opere provvisionali e impalcature

32. L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassetture, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le opere provvisionali dovranno essere conformi al D.Lgs. n.81/2008. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate.

33. La redazione a firma di un tecnico abilitato del Progetto dei ponteggi.

34. La richiesta agli enti preposti delle autorizzazioni necessarie per l'abbattimento di alberature nelle zone interessate dai lavori.

35. La realizzazione di guadi per l'attraversamento degli alvei fluviali interessati dai lavori. E' onere dell'Appaltatore la richiesta agli enti competente delle necessarie autorizzazioni.

36. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali, compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale com'era prima dei lavori. Nei casi indicati dalla Direzione dei Lavori l'Impresa potrà essere obbligata ad eseguire i lavori in presenza del normale traffico veicolare che non possa essere deviato.

37. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, con l'obbligo di mantenere l'accesso alle singole abitazioni frontiste.

Attrezzi, utensili e mezzi d'opera

38. Tutte le attrezzature, utensili e mezzi d'opera impiegati dall'Appaltatore e da tutte le imprese esecutrici (subappaltatori\subaffidatari) dovranno essere idonea all'uso, munite di certificazione CE e conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

39. E' obbligo dell'Appaltatore, come elemento fondamentale dell'appalto, garantire l'operatività immediata e continuativa in ogni momento, il rispetto dei tempi di intervento previsti ed un'adeguata dotazione tecnica. Ogni cantiere operativo dovrà essere costituito con tutte le attrezzature previste per l'esecuzione dei lavori a base di appalto, come da descrizione delle opere negli elaborati di Progetto, anche nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese. Il tutto in coerenza con quanto previsto nel Programma lavori costruttivo redatto dall'Appaltatore in coerenza con il cronoprogramma dei lavori di progetto. Il cantiere dovrà essere perfettamente operativo e dotato delle attrezzature di cui sopra entro e non oltre i 15 (quindici) gg. antecedenti la consegna dei lavori. L'operatività del cantiere e la dotazione delle attrezzature dovranno risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio alla scadenza del termine di cui sopra. Tutte le macchine e le attrezzature dovranno essere in proprietà dell'impresa o delle imprese costituite in raggruppamento o in locazione finanziaria e dovranno essere conformi al D.Lgs. 81/2008; parte dell'attrezzatura di cui sopra potrà essere noleggiata in via esclusiva con contratto di durata non inferiore alla durata dell'appalto. La costituzione del cantiere, con la dotazione minima di mezzi come sopra rappresentata, è obbligatoria anche nell'ipotesi di sub-appalto di talune lavorazioni.

La significativa diminuzione di operatività e di mezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori costituisce clausola risolutiva espressa nell'esclusivo interesse della Committente.

Mano d'opera

40. La dotazione di tessere di riconoscimento; l'Appaltatore ha l'obbligo di dotare i propri dipendenti impegnati nella realizzazione dell'opera di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, indicante anche la data di assunzione. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici ed affidatarie, ed in tal caso la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione. I lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono le attività in regime di appalto o subappalto dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente anche l'indicazione del committente.

41. L'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

42. Rispondere dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare il Committente da ogni danno o molestia causati dai dipendenti medesimi.

- Sicurezza

43. L'armonizzazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento con eventuali interventi in aree limitrofe al cantiere consentendo il passo di maestranze e mezzi nelle aree oggetto dei lavori.

44. Il progressivo aggiornamento del Fascicolo allegato al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori in relazione a materiali, componenti ed impianti approvati in conformità alla normativa vigente.

- Lavorazioni

45. La redazione da parte di un tecnico abilitato della relazione previsionale di impatto acustico in fase di cantiere ai sensi della normativa vigente. E' onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del regolamento comunale vigente.

46. L'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere (frammenti, lesioni, allagamenti, ecc.) alle proprietà confinanti, come pure alle persone, restando l'Appaltatore completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

47. L'esecuzione prima dell'inizio delle operazioni di scavo di un campionamento del terreno con maglia 100x100m sull'area oggetto di scavo e da cui è previsto il reperimento del materiale terroso per la costruzione dei rilevati. Sarà a carico dell'Appaltatore la georeferenziazione delle verticali di indagine ed il prelievo di un campioni rappresentativo di ogni orizzonte stratigrafico individuato nella singola verticale di indagine.

Si specifica che ogni materiale di utilizzo nell'esecuzione dei lavori di appalto deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione

della Direzione Lavori, entro 60 gg. dalla data di effettivo utilizzo risultante dal Programma Lavori Costruttivo.

L'appaltatore è obbligato ad eseguire un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Progetto o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

Rimane a carico dell'Appaltatore l'obbligo di predisporre un locale campione attrezzato e rifinito secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. Tale locale una volta approntato e approvato dalla Direzione Lavori, sarà il riferimento unico per il proseguo dei lavori.

Prima di iniziare lavorazioni quali getti di calcestruzzo e pavimentazioni bituminose l'Impresa dovrà predisporre studi di prequalifica della granulometria e della composizione delle miscele, prevedendo il prelevamento dei campioni e tutte le prove dei materiali o delle opere, da eseguirsi presso istituti autorizzati.

Prima di effettuare scavi di qualsiasi genere e per qualsiasi fine, anche se specificatamente ordinati od autorizzati dalla Direzione dei Lavori, l'Impresa ha l'obbligo di accertare che nel sottosuolo interessato dallo scavo non si trovino servizi di qualsiasi genere, come gasdotti, acquedotti, linee per telecomunicazioni e simili.

Nel caso sia accertata la presenza di sottoservizi o interferenze l'Impresa dovrà coordinarsi con la D.L. e gli enti e le autorità competenti per adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare possibili rotture e danni a terzi, per i quali l'impresa rimane comunque direttamente responsabile. Al semplice scopo di agevolare le attività di ricerca e coordinamento da parte dell'impresa appaltatrice, sono allegate al progetto esecutivo una o più planimetrie dei sottoservizi esistenti, elaborate sulla base delle segnalazioni sull'esistenza di servizi e sulla loro ubicazione, nonché eventuali altri servizi non segnalati dagli Enti preposti. Qualora risulti accertata la presenza di uno o più sottoservizi o interferenze nella zona di scavo o anche in prossimità dello stesso, l'Impresa dovrà provvedere, previa diretta intesa con l'Ente proprietario, alla ricerca della esatta ubicazione mediante saggi da eseguire seguendo le eventuali istruzioni dell'Ente proprietario nominato, annotando su un'apposita planimetria le misure di riferimento rispetto le opere da eseguire. Successivamente l'Impresa redigerà i disegni costruttivi delle eventuali opere di spostamento del servizio, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori. Tutte le predette operazioni, oltre alle necessarie richieste di permessi e al coordinamento diretto con gli Enti preposti per la gestione e/o spostamento dei sottoservizi o interferenze, saranno a carico dell'Impresa, la quale non potrà avanzare alcuna richiesta, a nessun titolo o ragione, compreso l'eventuale ritardo o andamento anomalo dei lavori, nei confronti della Committente, neppure per l'ipotesi in cui dovesse risultare la presenza di interferenze o sottoservizi non individuati nelle planimetrie di progetto. L'Impresa resta comunque unica responsabile per eventuali danni in qualsiasi modo da essa causati ai servizi di cui al presente articolo.

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere mantenuti in esercizio, anche con l'adozione di opere provvisorie, gli allacciamenti privati alla rete di fognatura e ai servizi tecnologici esistenti.

La pozzettatura stradale e le marnette di attraversamento che verranno manomesse durante i lavori, se non diversamente prescritto, dovranno essere ripristinate nella medesima posizione con una eventuale integrazione di fori liberi per quanto riguarda i manufatti passacavi.

48. L'adozione di tutti i provvedimenti necessari al fine di ridurre l'emissione delle polveri in atmosfera durante le fasi di scavo, trasporto e messa in opera del materiale terroso per la costruzione di rilevati stradali ed arginali. In particolare sarà a carico dell'impresa l'installazione di un adeguato sistema di irrigazione fisso ed automatico nell'area di scavo in cui è previsto il reperimento del materiale terroso per la costruzione dei rilevati. In particolare è onere dell'Appaltatore la redazione da parte di un tecnico qualificato di una specifica relazione sulle polveri con allegata planimetria da sottoporre a preventiva approvazione di ARPAT.

49. L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, in caso di sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite.

50. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

51. L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (D.P.R. 9.4.1959 n. 128 ss. mm.), nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse

consentito. Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità. Sono a carico dell'Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della Strada.

52. L'obbligo di informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

54. Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

55. Il rispetto delle procedure previste dal Piano Ittico Provinciale per al pesca e la gestione delle acque approvato con Deliberazione Giunta Provinciale n.24/2014 nell'esecuzione dei lavori in alveo. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dagli obblighi ittiogenici previsti dal suddetto Piano Ittico Provinciale.

56. Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto della Committente o dalla stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

57. La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal Direttore Lavori.

58. L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione dei Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.

59. Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

61. Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché il ripristino delle aree di cantiere occupate e non interessate dalle opere.

62. L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla Direzione dei Lavori e del loro eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare l'Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione delle opere d'arte e delle sovrastrutture stradali (binder e tappeti), compreso i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento sono a carico dell'Appaltatore, così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

63. L'allontanamento, il trasporto ed il conferimento a discarica o in luogo indicato dalla Direzione dei Lavori con onero a completo carico dell'Appaltatore e con l'impiego di mezzi e personale, proprio, occorrente dei materiali e manufatti giacenti all'interno dell'area che non risultino necessari alle lavorazioni ed alla conduzione del cantiere.

64. Le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere fino all'approvazione del collaudo.

- Verifica dei calcoli statici esecutivi

Poiché la Committente fornisce il progetto completo di calcoli statici, la verifica di detti calcoli dovrà essere eseguita dall'Appaltatore. L'Appaltatore perciò, nel concorrere all'appalto, avrà preso conoscenza del progetto, dovrà averne controllato i calcoli statici a mezzo di professionista di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e riconoscendo, quindi, il progetto perfettamente attendibile; con ciò egli assume piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera.

L'Appaltatore è tenuto a consegnare la dichiarazione scritta, alla Committente, dell'accettazione dei predetti calcoli, impegnandosi al deposito degli stessi presso gli uffici del Genio Civile.

Tuttavia, laddove l'Appaltatore ne rilevasse la necessità e la convenienza, potrà modificare, a sua cura e spese, il progetto strutturale allegato, mediante rielaborazione dei calcoli e degli elaborati esecutivi a mezzo di professionista abilitato; in tal caso resta espressamente stabilito che l'eventuale introduzione di varianti nelle strutture anzidette (sia in fondazione che in elevazione) non potrà in alcun caso giustificare maggiorazioni del prezzo contrattuale (che anche sotto tale aspetto rimane fisso ed invariabile), né modifiche dimensionali che abbiano ripercussione sulle caratteristiche funzionali, distributive, architettoniche e di fruibilità dell'opera; in ogni caso le eventuali modificazioni che l'Appaltatore intendesse introdurre nel progetto strutturale, nel relativo progetto esecutivo e nei calcoli dovranno essere preventivamente sottoposti all'insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori. L'accettazione di detto progetto, da parte della Direzione dei Lavori, non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità inerenti il progetto e la sua esecuzione.

- Interferenze stradali

È fatto specifico obbligo all'Appaltatore, nel rispetto del Programma lavori costruttivo, di articolare lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto in modo tale da renderlo compatibile con l'esigenza di garantire per tutta la durata dell'appalto la circolazione veicolare sulle aree stradali interessate dai lavori, secondo le leggi e le disposizioni del Codice della Strada, della Polizia Locale e della Direzione Lavori, nonché garantire in ogni momento la continuità dei percorsi pedonali esistenti, e le manovre di accesso veicolare alle proprietà private tramite gli accessi carrai esistenti. In particolare l'appaltatore dovrà tenere conto delle eventuali necessità, di volta in volta segnalate dalla Direzione Lavori e/o dalla Polizia Locale, di precedere o differire rispetto al Programma lavori costruttivo una o più categorie di lavorazioni, nonché di provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d'opera e maestranze per consentire la regolarizzazione della viabilità nell'eventualità di circostanze critiche. Per le motivazioni di cui sopra potrà essere ordinata l'esecuzione di taluni lavori in orario notturno e/o festivo senza che l'appaltatore possa pretendere alcun compenso aggiuntivo. La D.L. e gli organi della Polizia Locale dovranno essere sempre tenuti informati di tutte le modifiche apportate alle condizioni di circolazione di veicoli e pedoni in ogni fase del cantiere, nonché ai cambiamenti di circolazione dei veicoli e pedoni in ogni fase del cantiere, nonché ai cambiamenti della segnaletica verticale ed orizzontale esistente, provvisoria o definitiva. Le comunicazioni devono pervenire sempre e comunque via fax ai soggetti sopra menzionati almeno 48 ore prima di effettuare ogni singola modifica. Le fasi relative alla viabilità provvisoria saranno oggetto di apposite riunioni con i competenti uffici per concordare le modalità esecutive di intervento e la segnaletica provvisoria da adottare.

Tenuto conto dei predetti obblighi, nessuna pretesa o richiesta potrà essere avanzata dall'Appaltatore per eventuali ritardi e/o andamento anomalo dei lavori, nonché per danni di qualsiasi natura, eventualmente riconducibili alle interferenze stradali

Sono a carico dell'Appaltatore:

- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e accesso dello stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciate dalle ditte subappaltatrici.
- ii) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti da predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della committente stessa, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

- Prescrizioni per la salvaguardia delle alberature presenti

Per impedire danni provocati dai lavori di cantiere, le superfici vegetale da conservare, devono essere recintate con rete metallica o altra recinzione invalicabile alta almeno m.2. Nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati materiali, acidi, basi, vernici, e altre sostanze aventi effetto inquinante sul suolo.

Per la difesa contro i danni meccanici, come escoriazioni della corteccia da parte di veicoli o attrezzature di cantiere tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma, estesa su tutti i lati per almeno due metri. Se per insufficienza di spazio a giudizio della D.L. non è possibile la messa in sicurezza dell'intera superficie descritta, gli alberi devono essere protetti mediante incamiciatura di tavole

di legno alte almeno due metri, disposta contro il tronco, con interposizione di materiali – cuscinetto (es. gomme di autoveicoli) evitando di collocare le tavole direttamente sulle radici. Alberi che, a seguito di lavori di disboscamento, sono rimasti isolati e quindi esposti improvvisamente al sole, devono essere protetti, se richiesto dalla specie, mediante fasciatura del tronco e dei rami con iuta e lino.

Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se tollerate dalla specie. In ogni caso, è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero mediante settori di areazione alternati a settori di terra vegetale destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte verticale. I settori di areazione, realizzati con materiale adatto a costruire uno stato drenante (ghiaia, pietrisco o argilla espansa) fino a livello della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo estesa almeno 2.5 m. attorno alla chioma dell'albero, pari almeno a 1/3 con specie dotate di apparato radicale profondo e ad 1/2 con specie dotate di apparato radicale superficiale.

Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente nel suolo non può essere alterato all'interno di una superficie estesa di almeno 2.5 m. attorno alla chioma degli alberi per salvaguardare la rete delle radici sottili.

Nel caso di scavi di breve durata a causa del pericolo rottura delle radici, di regola gli scavi saranno eseguiti solo a mano ed a distanza dal tronco non inferiore a 2.5 m. In casi singoli, a giudizio della D.L., la distanza può essere ridotta. Le radici devono essere recise con un taglio netto, rifilate con utensili affilati e spalmate subito con apposito mastice sigillante con aggiunta di fungicidi in ragione del 2-3%.

In caso di scavi di lunga durata, nella stagione vegetativa prima dell'apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici, scavata a mano ad una distanza non inferiore a 2.5 m. dal tronco, per uno spessore di 50 cm. A partire dalla parete della fossa di cantiere a una profondità di almeno 0.3 m. sotto il fondo della fossa stessa, ma tuttavia non più profonda di 2.5 m.. Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggior spessore devono essere recise con un taglio netto e trattate secondo le indicazioni della D.L.. Sul lato della cortina rivolta verso la futura fossa di cantiere si deve realizzare una solida armatura formata da pali di legno sui quali si inchioda una rete metallica a cui viene assicurata una tela a sacco. Infine lo scavo deve essere riempito con una miscela costituita da composti sabbia e torba bionda. Fino all'apertura del cantiere e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida e l'albero, se necessario, deve essere adeguatamente ancorato.

Nel caso in cui vengano costruite murature a distanza inferiore a 2.5 m. dal tronco degli alberi, si devono realizzare fondamenta discontinue, su plinti a distanza, l'uno dall'altra non inferiore a 1.5 m.. Nei lavori di scavo delle fondamenta, si devono applicare le prescrizioni di cui ai precedenti punti.

Qualora non si possa evitare di trasferirsi all'interno della superficie estesa a 2.5 m. attorno alla chioma degli alberi, questa deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente uno spessore minimo di 20 cm., sul quale si devono fissare tavole di legno. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato avendo cura di non danneggiare le radici.

Per l'espianto e/o abbattimento degli alberi interferenti con i manufatti definitivi o provvisori da realizzare, ovvero per lo scavo in prossimità di alberature esistenti l'impresa dovrà interessare, di concerto con la Direzione Lavori il Settore comunale competente per i parchi e i giardini; con il suddetto settore si concorderanno tutti gli interventi da adottare per le operazioni di espianto, trasporto, trapianto ovvero abbattimento, ovvero per la tutela dell'apparato radicale delle alberature esistenti.

- Logistica di cantiere

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

i) le opere ed i manufatti che, secondo il programma di avanzamento lavori, verranno riaperti per parti all'uso pubblico prima dell'ultimazione generale dei lavori, ma saranno comunque interessati dalle movimentazioni dei materiali per le parti di cantiere ancora in attività; all'Appaltatore rimane quindi la responsabilità e l'onere della conservazione e della manutenzione di quanto eseguito fino al certificato di collaudo dell'opera ed alla riconsegna dell'area alla Committente;

ii) ogni tipo di opera o assistenza, richieste dalla Direzione Lavori, su indicazioni delle aziende di pubblici servizi e degli Organi di Vigilanza Urbana, che si rendano necessarie per il mantenimento della viabilità tranviaria, veicolare e pedonale, compresa l'esecuzione di modifiche di viabilità, compresa tutta la segnaletica provvisoria orizzontale e verticale, anche relativa all'informazione veicolare della presenza del

cantiere, della sua durata, e di eventuali deviazioni di itinerari sulle vie adiacenti e tutte le aree di intervento espressamente richieste dalla Direzione Lavori e dalla Polizia Locale.

iii) tutti gli allestimenti di cantiere per tutta la durata dei lavori, eseguiti di varie altezze da terra (anche sino a 2 metri) con materiali diversi (calcestruzzo, polietilene, ferro, ecc.) quali ad esempio reti, recinzioni, transenne, cavalletti, new jersey in calcestruzzo e polietilene, andatoie e passerelle pedonali, coni, delineatori flessibili, lampade, fanali, sacchetti di appesantimento, tiranterie per la controventatura degli allestimenti, cartelli di divieto di sosta da installare almeno 48 ore prima dell'avvio dei lavori nelle strade interessate dai lavori) e tutti i relativi spostamenti e motivazioni per tutte le fasi di cantiere, fatto salvo quanto espressamente previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per la quantificazione dei costi della sicurezza esterni;

iv) la redazione di disegni relativi agli allestimenti del cantiere di cui ai commi 2 e 3, redatti in conformità al decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo, riportante anche le tipologie di recinzioni di cantiere che l'appaltatore intende adottare (conformemente alle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, al Piano di Sicurezza e Coordinamento, al Codice della Strada e Regolamento di Attuazione), da presentare alla Direzione Lavori e al Comando di Zona della Polizia Locale almeno 10 giorni prima della previsione di installazione del cantiere per verifica in contraddittorio, per ciascuna fase dei lavori nelle diverse vie e intersezioni interessate dai lavori;

v) l'allestimento e mantenimento di eventuali aree di cantiere destinate al ricovero di materiali ad attrezzi, all'ubicazione di WC chimici e baracche o luoghi di ricovero ad uso delle maestranze ecc.;

vi) tutti gli interventi ed oneri relativi connessi alla realizzazione dei lavori in più fasi e più tempi, compresi quelli relativi al mantenimento della continuità dei sottoservizi e degli impianti di illuminazione pubblica per tutta la durata dei lavori, quelli per garantire il mantenimento dell'esercizio delle esistenti linee di trasporto pubblico (autobus, etc.), quelli per garantire gli accessi pedonali e carrai esistenti, comprendenti tutte le prestazioni che si renderà necessario eseguire in orario notturno e festivo, anche mediante l'utilizzo di personale di ausilio per la gestione del traffico veicolare e pedonale secondo quanto disciplinato da Codice della Strada;

vii) gli oneri derivanti da attraversamenti stradali anche di notevole rilevanza, per la cui costruzione l'Impresa dovrà porre in atto tutte le segnalazioni verticali e orizzontali, l'illuminazione, le opere provvisorie, necessarie anche per eventuali carreggiate di servizio per deviare il traffico, le sorveglianze diurne e notturne ecc., che saranno prescritte dalla Direzione lavori;

viii) la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere il transito anche con deviazioni di strade pubbliche e private. In particolare è a carico dell'Impresa ogni onere conseguente alla costruzione del corpo stradale, degli svincoli e delle relative adiacenze, che ricoprono in tutto o in parte strade preesistenti e sulle quali dovrà essere mantenuto il traffico durante tutto il tempo dei lavori;

ix) assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti interessati dalla sistemazione in sede.

x) mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Committente, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.

- Prescrizioni particolari

L'impresa è obbligata ad avere un recapito telefonico, in modo da poter far fronte con immediatezza a qualsiasi impegno previsto in appalto dando riscontro alle comunicazioni della stazione appaltante; è richiesta inoltre la presenza continuativa di persona abilitata a decisioni immediate circa l'emergenza dei lavori per tutta la durata dell'appalto inclusi i periodi di Agosto e di Dicembre. A tale fine dovrà comunicare all'inizio dei lavori i nominativi dei tecnici e i loro recapiti telefonici idonei. L'impresa si fa anche garante, oltre per quanto concerne i danni causati al patrimonio stradale, di tutti i danni causati a terzi, anche per quelli determinati da problematiche collegate alla non piena agibilità stradale per i mezzi di pubblico intervento, alla mancata, tardiva o cattiva esecuzione dei lavori previsti, assumendosi ogni responsabilità civile e penale.

L'appaltatore dovrà provvedere ai carotaggi richiesti dalla D.L., mentre i costi delle analisi presso idonei istituti di prova saranno a carico della Committente. I valori relativi a tali prove comunque dovranno

rientrare in quelli previsti dalle Specifiche Tecniche. L'impresa ha l'obbligo di garantire la sicurezza per gli utenti del nuovo piano viabile; dovrà dunque certificare con prove con pendolo portatile, secondo B.U. del C.N.R. n. 105, che la strada non è scivolosa. I valori dovranno essere quelli riportati nelle Specifiche Tecniche.

È obbligo all'Impresa appaltatrice di provvedere, immediatamente dopo l'esecuzione dei singoli interventi al ripristino della segnaletica orizzontale preesistente con pitture spartitraffico. Tale operazione dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dal completamento della pavimentazione. La segnaletica verticale di cantiere dovrà comprendere anche, a cura della stessa impresa, un adeguato avviso di: SEGNALETICA IN RIFACIMENTO, posata in opera secondo la normativa vigente.

È fatto altresì obbligo all'Impresa di disporre in ogni momento dell'appalto delle seguenti dotazioni minime di attrezzature, mezzi d'opera e personale specializzato: VERIFICARE

- per trasporto materiali autocarri della portata utile compresa tra 5000 e 15000 kg: n. 4;
- per fresatura asportazione e carico di materiale: n. 2 unità standard operanti e con possibilità di disporre di un'unità ridotta;
- per posa di conglomerato bituminoso: n. 2 finitrici di dimensioni adeguate al lavoro da eseguire;
- per costipazione del nuovo strato: n. 2 unità di rulli vibranti;
- per trasporto materiale bituminoso con autocarri della portata utile compresa tra 5000 e 15000 kg: n. 4 unità nel caso l'impresa abbia l'impianto di produzione nel Comune oggetto dell'appalto e Comuni limitrofi, n. 10 unità negli altri casi;
- per esecuzione d'interventi sulle pavimentazioni e cordature in pietra: n. 2 operatori specializzati scalpellini e n. 4 specializzati nella posa di masselli, lastre, ecc;
- per formazione asfalto colato n.2 bonze munite di idoneo miscelatore;
- per la motivazione, per le opere di scavo e demolizione n.2 escavatori a pala gommata dotati di idoneo equipaggiamento di lavoro.

Costituisce obbligo per l'Appaltatore denunciare alla Committente le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implicino un danno per la strada e relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunce sarà in proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare all'Amministrazione da tal omissione. In ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al transito, se regolarmente denunciati dall'Impresa, saranno riparati a cura di quest'ultima con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata denuncia, la spesa resterà a carico dell'Appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti di medesimo verso i terzi.

Rimane a carico dell'impresa per tutta la durata dei lavori la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di cantiere (a titolo esemplificativo: ripristino della pavimentazione stradale al seguito del formarsi di buche, avallamenti, ormaie ecc., ripristino della segnaletica orizzontale e verticale esistente all'atto della consegna o provvisoria di cantiere, mantenimento delle aree verdi attrezzate e degli incolti mediante sfalcio e potatura della vegetazione esistente secondo le indicazioni della DL).

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa, la quale, anche in presenza del traffico esistente, la eseguirà senza portare in alcun modo turbamento al traffico medesimo e comunque con il rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e della incolumità pubblica, restando al riguardo a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.

L'Impresa sarà pertanto tenuta all'osservanza, oltre che delle disposizioni di legge, anche delle prescrizioni che dovesse fissare la Committente, senza che, per gli oneri che potessero derivarne, abbia nulla a pretendere. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo definitivo l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa stessa, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori. Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa. Per quanto riguarda le massicciate e le pavimentazioni potrà essere concesso all'Impresa, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (ad esempio, con impasti di pietrischetto bitumato, ecc) e ciò sempre allo scopo di permettere l'intervento

immediato di cui sopra. Per ogni riparazione di questo tipo l'Appaltatore dovrà sempre avvertire la Direzione Lavori, e provvedere poi, appena possibile, alla sistemazione ed al rifacimento delle riparazioni di fortuna in maniera definitiva, con i materiali e nei modi prescritti dal contratto. All'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature, con scarico regolarissimo delle acque meteoriche in ogni punto delle medesime e lungo le banchine. All'atto del collaudo gli spessori dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati. L'Impresa è responsabile anche dei danni e delle irregolarità dovute al comportamento delle fondazioni e dei sottofondi.

Rimane inoltre a carico dell'appaltatore lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.

L'impresa è tenuta a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito.

L'appaltatore si impegna inoltre a:

- limitare l'attraversamento su aree secche e polverose da parte dei mezzi pesanti;
- mantenere a regime umido le aree particolarmente polverose, coprire i materiali trasportati, lavare le ruote degli autocarri;
- attivare tutte le procedure di salvaguardia delle acque di falda nei confronti di accidentali versamenti sul suolo e/o nel sottosuolo di sostanze inquinanti;
- osservare la legislazione vigente in materia di scavi, movimentazione, riutilizzo e commercializzazione dei materiali inerti compreso terreno humico superficiale;
- definire le modalità di emungimento e scarico delle acque provenienti dalla falda sub superficiale in quei cantieri ove sono previste operazioni di aggettamento di tali acque;

L'appaltatore è obbligato, altresì, a monitorare, a proprie spese, un tecnico abilitato, per eventuali verifiche statiche che si rendessero necessarie durante il corso dei lavori.

L'impresa si assume l'onere di consentire ad altre imprese del Comune o Enti fornitori di pubblici servizi il libero accesso alle aree di cantiere consegnate per l'esecuzione di opere non facenti parte dell'appalto in argomento ma parzialmente inserite nelle suddette aree, rinunciando per questo motivo a richieste di maggiori compensi o di spostamento del termine contrattuale dei lavori.

E' fatto onere a carico all'Appaltatore, la compilazione e consegna, prima di iniziare ogni singola categoria di lavoro, dei disegni costruttivi di cantiere sviluppati a partire dal Progetto e le loro eventuali modifiche secondo le esigenze prospettate dalla Direzione Lavori e in base ai materiali proposti dall'Appaltatore e/o richiesti dalla D.L.; tali disegni (che non fanno parte dei documenti contrattuali) dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori e dovranno completare, per le opere comprendenti impianti, anche i seguenti contenuti:

- Planimetrie con percorso della rete distributiva, con la posizione degli apparecchi utilizzatori e dei singoli elementi dell'impianto (le planimetrie devono essere corredate dei relativi dati dimensionali)
- Schemi, prospetti, dimensioni d'ingombro e posizionamento delle apparecchiature e dei quadri;
- tabelle dimostrative dei calcoli e dimensionamento dell'impianto;
- indicazione grafica di passaggi nell'opera muraria (forometria)
- indicazione di tutti i dispositivi occorrenti alla gestione e manutenzione dell'impianto, necessari alla redazione del piano di manutenzione;

Tali disegni dovranno risultare, all'atto dell'avvio delle procedure di liquidazione finale e collaudo esattamente conformi al costruito.

Successivamente al collaudo i disegni dovranno recepire ulteriori ed eventuali modifiche richieste dal collaudatore e risultare conformi al costruito. Tale circostanza dovrà essere osservata dall'impresa appaltatrice.

Rimane altresì a carico dell'Appaltatore:

- a) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di finali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

- b) l'allestimento e la manutenzione entro il recinto di cantiere dei locali uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadi chiusi a chiave, tavoli, sedie, telefoni, fax, computer, stampanti e materiale di cancelleria;
- c) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere e per ogni opera eseguita, di un certo quantitativo di materiale identico a quello utilizzato, per consentire gli eventuali e successivi ricambi omogenei; i quantitativi verranno precisati dalla Direzione Lavori con ordine di servizio ed il loro importo verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
- d) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

- Rapporti altri enti

L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori (a titolo esemplificativo ma non esecutivo: occupazione di suolo pubblico, richiesta di passi carrai, Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, TELECOM, ASL e altri eventuali), tutti i permessi necessari e a eseguire le disposizioni emanate dagli stessi Enti, per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.

- Nomina rappresentati Appaltatore

L'appaltatore ha l'obbligo di nominare il Direttore di cantiere e l'Assistente del Direttore di cantiere:

- a) Il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte dell'Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni e comunque sempre in occasione delle riunioni di coordinamento convocate dal Coordinatore per la sicurezza, in esecuzione e quando richiesto dalla Direzione dei Lavori;
- b) L'Assistente del Direttore di cantiere deve essere costantemente presente sul cantiere durante tutto lo svolgersi dei lavori. Eventuali sue assenze dovranno essere concordate con il Direttore dei lavori e per lo stesso periodo dovrà essere nominato un sostituto.

Il Direttore di cantiere è l'unico responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Committente ogni modificazione intervenuta negli aspetti proprietari e nella struttura dell'Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Per le società di capitali di cui l'art.1 del D.P.C.M. n°187 del 11.05.1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo D.P.C.M. n° 187/1991.

- Disegni e As built

E' a carico dell'Appaltatore l'elaborazione e stesura dei disegni costruttivi di cantiere relativi alle diverse categorie di opere da eseguire, in scala adeguata, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni.

Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore, da produrre 30 giorni prima della data di ultimazione lavori programmata:

- a) le documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i materiali utilizzati quali certificati di resistenza al fuoco, tipologia dei materiali, classe di resistenza al fuoco, composizione, specifiche per la manutenzione dei materiali, dichiarazione di conformità degli impianti, allegato "I" ed allegati tecnici obbligatori degli impianti gas, schemi dei quadri elettrici, manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature delle centrali termiche, idriche ed elevatori ecc.
- All'atto della consegna delle predette documentazioni l'Appaltatore e/o i subappaltatori esecutori delle opere dovranno fornire assistenza alla Direzione Lavori per l'accertamento tecnico finalizzato alla consegna delle opere per la manutenzione, Ciò nell'ambito delle riunioni che la Direzione Lavori provvederà ad indire con il Settore competente entro la data dell'ultimazione dei lavori.
- b) la consegna di copia riproducibile dei disegni e files su CD-R redatti in formato DWG/DXF conforme alla normativa UNI, aggiornati secondo quanto realizzato ("as-built").

La ritardata consegna comporterà l'applicazione della penale giornaliera di cui al precedente art. 17.

- Operazioni smaltimento

In base a quanto previsto dall'allegato b) al D.Lgs 152/2006, i trasporti e/o lo smaltimento e/o l'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione compresi quelli di scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi di cemento, tavolame, imballi ecc.) suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, di cui oneri e/o ricavati sono inclusi nell'importo contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all'Appaltatore.

- Ulteriori obblighi

L'Appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione alle lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni

L'Appaltatore ha l'onere e l'obbligo di fornire ed installare tutti gli strumenti necessari per la rilevazione delle condizioni climatiche, previa verifica della idoneità tecnica degli stessi da parte della Direzione Lavori, entro l'inizio del primo periodo di controllo mensile del Programma Esecutivo dei Lavori.

Le Imprese esecutrici hanno l'onere e l'obbligo di produrre, aggiornare e rendere disponibili in cantiere, a cura del Direttore Tecnico dell'Appaltatore, durante tutto l'arco temporale di esecuzione dei lavori, le seguenti documentazioni:

a) Il registro infortuni, prodotto in fotocopia, di ogni singola impresa esecutrice da esso aggiornato al verificarsi di ogni evento. L'insieme dei Registri – aggiornati – costituisce il "Libro infortuni del cantiere"

b) Il registro delle presenze in cantiere dei lavoratori, di ogni singola impresa esecutrice.

L'Appaltatore è obbligato al mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e il transito degli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire e successivamente provvedere al loro ripristino.

L'Appaltatore è obbligato, a proprie spese, a provvedere alla denuncia delle opere in C.A. ai sensi della legge n.1086/71.

Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche sui materiali e sulle opere finite, vale quanto contemplato dal presente Capitolato e dalle disposizioni citate dai precedenti articoli. Le opere appaltate dovranno essere eseguite a regola d'arte, attenendosi ai criteri che verranno concordati nel corso dei lavori.

Si richiama l'obbligo di osservare la normativa di settore (CEI, CTI, UNI, ASL, ECC.), nonché la legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi energetici.

In particolare i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'appaltatore non abbia dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti a carico del Costruttore e/o dell'installatore dell'impianto, ivi compresa la presentazione della prescritta documentazione agli Enti competenti per l'ottenimento dei collaudi necessari per l'esercizio dell'impianto.

Per gli impianti elettrici e termici, a lavori ultimati e prima della stesura del relativo verbale, l'Appaltatore, o l'eventuale subappaltatore, dovrà rilasciare alla Direzione Lavori dichiarazione scritta e firmata attestante, sotto propria responsabilità, che le opere sono state eseguite in conformità alle vigenti norme CDI, UNI, al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., alla Legge n° 186 del 1.3.1968 e al Decreto Ministeriale n°37 del 22.01.2008 e s.m.i.

In mancanza di tale attestazione o della documentazione per l'ottenimento dei collaudi per l'esercizio degli impianti, le opere non potranno considerarsi ultimate, per cui non verrà redatto il relativo verbale di

ultimazione e troveranno applicazione le penali nella misura massima di cui all'art. 17, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

- Occupazione aree

Sarà onere esclusivo dell'Impresa sostenere tutte le spese per occupare aree funzionali alla logistica di cantiere e al deposito dei materiali.

L'Impresa, pertanto, provvederà a sua cura e spese, a tutte le occupazioni temporanee e definitive che si rendessero necessarie per l'installazione dei cantieri, accessi e pertinenze, per discariche o depositi di materiali, per cave, per deviazioni provvisorie e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori.

Resta comunque precisato che l'Impresa risponderà sempre direttamente nei confronti di terzi, per le occupazioni menzionate e per la sistemazione e stabilità delle discariche, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta la Committente che pertanto, ed in ogni caso, rimane ad esse del tutto estranea.

PARTE X – RISOLUZIONE E RECESSO

Art. 76 - Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di cui all'art. 108 del D. Lgs 50/2016. - Nell'interesse esclusivo della Stazione Appaltante, costituiscono altresì motivo di risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore, ex art. 1456 cod. civ., con la conseguenza che solo la Committente potrà azionare la risoluzione -, le seguenti fattispecie:

- 1) gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quanto contenuto nei piani di sicurezza e, qualora siano presenti più imprese nel cantiere, in caso di mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- 2) violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- 3) inutile decorso del secondo termine assegnato dal Direttore Lavori all'Appaltatore per la consegna dei lavori;
- 4) ritardo nell'adempimento che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- 4) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
- 5) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- 6) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- 7) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- 10) mancata costituzione del cantiere operativo nelle forme e nei tempi ivi previsti e relativa significativa diminuzione di operatività e di mezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- 11) subappalto non autorizzato;
- 12) mancata sostituzione dei subappaltatori e subcontraenti che, in riferimento alle attività imprenditoriali di cui all'art. 1, comma 53, legge 190/2012 avessero perduto l'iscrizione all'elenco di cui al comma 52 del medesimo articolo;
- 11) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato.

Art. 77 - Provvedimenti in seguito all'attivazione da parte della Committente della clausola risolutiva espressa

Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione della Committente di avvalersi della clausola risolutiva espressa, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in

contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

Art. 78 - Obblighi dell'Appaltatore in caso di risoluzione del contratto

Nei casi in cui la Committente decida di avvalersi della clausola risolutiva espressa, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Committente; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Committente provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

Art. 79 - Recesso

L'Appaltatore ha la facoltà di recedere dal contratto entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento relativa alla variante per un importo che superi 1/5 dell'importo dell'appalto medesima, col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti.

Egli ha altresì facoltà, di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa della Committente; in tale caso l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese contrattuali, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

La Committente si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 1373, secondo comma, cod. civ., previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere ed accettati dalla Direzione Lavori.

PARTE XI - SUBAPPALTO / SUBCONTRATTI / REVISIONE PREZZI

Art. 80 - Subappalto

L'istituto del subappalto è regolato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore, ferma la sua responsabilità esclusiva nei confronti della Committente, potrà ricorrere al subappalto nei limiti del **30 %** dell'importo complessivo del contratto di appalto.

Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori solo previa autorizzazione della Committente e a condizione che il subappaltatore disponga:

- i) laddove si tratti di lavori superiori ad euro 150.000,00, della categoria SOA necessaria per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto;
- ii) della iscrizione, in riferimento alle attività imprenditoriali di cui all'art. 1, comma 53, legge 190/2012, all'elenco di cui al comma 52 del medesimo articolo.

La Committente provvede al rilascio della predetta autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. La Committente può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa.

Unitamente alla richiesta, l'Appaltatore deposita presso la Committente il contratto di subappalto e la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 81 – Subcontratti

L'Appaltatore comunica alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 82 - Revisione prezzi

In deroga a quanto previsto dall'art. 1664 cod. civ., non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell'opera è a totale carico dell'Appaltatore.

PARTE XII - CONTROVERSIE

Art. 83 - Definizione delle controversie

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta in via esclusiva, con espressa deroga di qualsiasi foro alternativo, al Tribunale di Prato.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.